

## Tribunale civile Milano, 3 dicembre 2004

IL FORO ITALIANO GIURISPRUDENZA • SENTENZA

"Diritti d'autore"

Presidente Migliaccio; Ricorrente Di Stefano e altri (Avv. Bovio, Malavenda) c. Singer Calvino e altra (Avv. Ripa di Meana, Barbaccia).

### Svolgimento del processo e motivi della decisione

I

Con ricorso ex art. 93 ss. l.d.a. e 700 c.p.c. in data 16 agosto 2004 Esther Judith Singer Calvino, agendo in proprio e come procuratrice della figlia, Giovanna Calvino, dopo la pubblicazione sul quotidiano *Corriere della Sera* del 4, 5 e 11 agosto 2004 di alcuni articoli ritenuti profondamente lesivi dell'onore e della riservatezza di Italo Calvino e dei suoi congiunti e contenenti alcune lettere scritte da Calvino ad Elsa de' Giorgi tra il 1955 e il 1958, al tempo della loro relazione sentimentale, ha chiesto e ottenuto da questo tribunale, *inaudita altera parte*, un provvedimento d'urgenza con il quale veniva inibita a Di Stefano, Folli e Rcs «la riproduzione, la pubblicazione, l'utilizzo non autorizzati delle lettere di Italo Calvino a Elsa de' Giorgi o di loro brani».

Detto provvedimento, radicatosi il contraddittorio, è stato confermato, salvo che per le modalità di pubblicazione, con ordinanza depositata il 9 settembre 2004 (che segue) dal giudice designato.

Avverso tale ordinanza Di Stefano, Folli e Rcs hanno proposto reclamo, lamentando:

- 1) che appariva immotivato e infondato il giudizio espresso dal primo giudice sul riconoscimento del carattere confidenziale o attinente all'intimità della vita privata del carteggio Calvino/de' Giorgi, con conseguente ingiustificata applicazione del disposto dell'art. 93 l.d.a. e non necessità del consenso alla pubblicazione;
- 2) che comunque tale carattere, anche ove ravvisabile, non poteva riguardare la totalità dei brani e, specificamente, quelli relativi a temi come lavoro, storia, politica, poesia e letteratura, che risultavano di fondamentale importanza ai fini della comprensione della personalità anche artistica dell'autore;
- 3) che le lettere in questione erano già state pubblicate, senza alcuna reazione giudiziaria, su mezzi d'informazione (*Epoca* nel 1990 e *L'espresso* nel 1995), oltre che su libri, su taluni studi di carattere scientifico e persino su siti Internet, ma soprattutto che l'intero carteggio, cui le lettere appartenevano, era stato acquisito nel 1995 dal fondo manoscritti dell'università di

Pavia, che l'aveva reso accessibile, nella parte non secretata dall'alienante de' Giorgi, agli studiosi che ne facevano motivata richiesta e ciò con modalità in concreto ben più ampie di quelle che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto di desumere dalla corrispondenza intercorsa tra la sig. Calvino e la prof. Corti, curatrice del fondo;

4)che tali pubblicazioni, determinando il venir meno del riserbo, unico bene giuridico tutelato dall'art. 93 l.d.a., avevano superato la necessità del consenso degli aventi diritto per eventuali ulteriori diffusioni, consenso da ritenere, quantomeno, tacitamente prestato;

5)che, peraltro, la sig. Calvino sembrava dolersi non della consultazione, ma della pubblicazione a stampa del carteggio, così dimostrando interesse non tanto alla tutela della riservatezza del coniuge, quanto al diritto di sfruttamento economico dell'opera;

6)che, infine, la pubblicazione delle lettere curata da Di Stefano era avvenuta previa consultazione autorizzata della parte ostensibile custodita dal fondo, con condotta lineare e non censurabile, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice;

7)che oltre al *fumus* del diritto *ex adverso* azionato difettava altresì il *periculum*, non essendovi ragione alcuna per ritenere che Di Stefano o il *Corriere* potessero riprendere a pubblicare le lettere.

Le ricorrenti Calvino si sono costituite anche nel procedimento di reclamo, contestandone ammissibilità e fondatezza e chiedendone il rigetto, con condanna dei reclamanti alle spese, anche della prima fase, in via di reclamo incidentale.

Tutto ciò premesso, ritiene il collegio che il reclamo proposto sia infondato e debba essere respinto.

Quanto all'ammissibilità, ad essa non sembra ostare la riproposizione di argomenti già svolti e considerati dal primo giudice, almeno nella misura in cui la stessa si traduce, come nella specie, in una serie articolata di doglianze volte a rappresentare al collegio la totale erroneità dell'interpretazione degli elementi di prova accolta dal primo giudice – se non l'omesso esame di prove decisive – e a ottenere su queste basi una nuova valutazione di merito da parte del collegio, ciò che, secondo la tesi preferibile sulla natura del procedimento di reclamo, integralmente devolutivo della controversia al giudice collegiale, deve ritenersi pienamente consentito.

Quanto al merito, si osserva che due sembrano le questioni nodali della presente controversia: l'individuazione del criterio discretivo del carattere confidenziale o intimo di un epistolario ex art. 93 l.d.a. (che risponde ai rilievi dei ricorrenti di cui ai nn. 1 e 2) e il permanere della necessità del consenso nonostante l'esistenza di pubblicazioni precedenti (rilievi *sub* 3, 4 e 5).

La prima questione, correlata a una distinzione normativa che chiaramente presuppone l'esistenza di corrispondenze, epistolari, ecc., di carattere non confidenziale e non intimo, per i quali non è prevista la rigida tutela di cui all'art. 93 cit., i reclamanti propongono di risolvere con l'esame del contenuto delle singole lettere e dei singoli brani pubblicati e da pubblicare e con la richiesta al giudice dell'eventuale, relativo sindacato. Le reclamate la risolvono invece *a priori*, proponendo una distinzione tra corrispondenze private e non private: le prime

dovrebbero considerarsi *tout court* confidenziali, a differenza delle seconde; l'art. 93 si applicherebbe pertanto a tutte le lettere private destinate ad un unico soggetto, mentre altrettanto non potrebbe avvenire, ad esempio, per lettere istituzionali, protocollate, aperte, rivolte, per conoscenza e senza espressi vincoli di riservatezza, a più destinatari, ecc.

Il collegio ritiene condivisibile la seconda tesi, che, pienamente rispettosa della lettera e della *ratio* della norma, presenta diversi incontestabili pregi. Non indulge ad una valutazione dei contenuti suscettibile di trasmodare nella soggettività, se non nell'arbitrio; resta saldamente ancorata all'oggettività della scelta (del mezzo e del destinatario) operata dall'autore al momento della redazione e della spedizione e, in perfetto accordo sia con l'ampia e incondizionata tutela prevista per la corrispondenza in sede penale ([art. 616 ss. c.p.](#)), sia con la prevalenza che la legge riconosce in ogni caso alla volontà (scritta) del defunto (cfr. art. 93, ultimo comma, l.d.a.), rispetta quest'ultima fino in fondo, attribuendo particolare rilievo, che acquista un peculiare significato se l'autore è un personaggio pubblico, alla sua decisione di esprimersi con missiva privata, così consentendogli di manifestare liberamente proprie opinioni non ufficiali anche su temi di attualità, politica e di comune interesse, contando sulla riservatezza implicita della forma del messaggio utilizzato, oltre che di «quel» destinatario.

Applicando il principio alla fattispecie, non potrà che ravvisarsi il carattere confidenziale, se non attinente all'intimità della vita privata, per l'intero contenuto della corrispondenza epistolare intercorsa tra una signora coniugata e il suo amante (giudizio formulabile *a priori*, che peraltro trova piena conferma *a posteriori*, nel tenore testuale delle lettere pubblicate).

Tra i precedenti che si collocano in questa linea interpretativa, pare significativa la pronuncia resa dal Tribunale di Bergamo (sentenza 19 settembre 2002, *Foro it.*, 2003, I, 2501) in ordine alla pubblicazione di 152 lettere inedite di papa Giovanni XXIII ai parenti e ai familiari più stretti. Pronuncia che evidenzia come anche i giudizi e le valutazioni espresse dal pontefice su eventi di natura storica e politica e su altre persone, protagoniste del suo tempo, non valessero ad inficiare il carattere confidenziale ed intimo della corrispondenza, trattandosi di esternazioni da inquadrare nell'ambito del rapporto affettivo e confidenziale esistente con i suoi familiari più stretti. Questi ultimi l'autore considerava infatti depositari di sentimenti, giudizi e considerazioni personali, che non avrebbe espresso al di fuori di tale ambito.

Questo è dunque il problema: accertare se le stesse opinioni, sentimenti e pensieri, e pure gli stessi fatti, l'autore avrebbe espresso o narrato, e negli stessi termini, anche al di fuori di lettere destinate e indirizzate alla più stretta cerchia dei familiari, conoscenti ed amici.

E la risposta, anche nella fattispecie inevitabilmente negativa, sembra confermare la validità della conclusione sopra accolta.

Sulla quale neppure può influire l'eventuale importanza derivante dal valore artistico-creativo che volesse riconoscersi al carteggio.

L'art. 93 l.d.a., invero, si applica anche ai carteggi che costituiscono opera d'arte (cfr. art. 95 l.d.a., che fa salvo soltanto l'interesse di Stato, nella specie non prospettabile, né in effetti prospettato) e aggiunge al diritto d'autore e al diritto di proprietà sulle lettere quello alla riservatezza, che anzi finisce per prevalere sui primi, posto che anche il destinatario conserva

la facoltà di consentire o impedire la pubblicazione desiderata dall'autore o dal proprietario. Né ai carteggi, stante la specialità della disciplina per essi dettata, sembrano applicabili le deroghe previste da ulteriori, specifiche discipline. Si allude al disposto dell'art. 97 l.d.a. sul ritratto (che esclude la necessità del consenso dell'interessato per la pubblicazione del suo ritratto, ove giustificata, tra l'altro, da «scopi scientifici, didattici o culturali», se pur sempre significativamente subordinando la deroga alla mancanza di pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro «della persona ritrattata») e alle libere utilizzazioni dell'art. 70 l.d.a. (che si riferisce invece a brani d'opera d'arte, evidentemente già pubblicati dall'autore, non ai diritti connessi, e, operando sul diverso piano del contemperamento tra interessi economici dell'autore e fini pubblici di critica e discussione, dà prevalenza a questi ultimi, ove privi di finalità concorrenziali e commerciali, senza minimamente occuparsi di eventuali diritti di riservatezza, come tali estranei alla *ratio* della norma, ma non certo secondari, stante il loro rilievo costituzionale).

Ancor meno pregnante risulta il richiamo ad una pretesa «buona fede» o ad una sorta di tacito consenso, fondati sulla distinzione tra parte secretata e parte accessibile del carteggio, che riguarda evidentemente lettura, consultazione e controllo, ma nulla ha a che vedere con l'ulteriore fatto della testuale pubblicazione e del relativo, necessario consenso.

Del resto, e per concludere sul punto, la mancanza di un carattere confidenziale, se non intimo e riservato, non sembra fondatamente contestabile proprio da coloro che, come i reclamanti, quelle stesse lettere hanno pubblicato sul *Corriere* presentandole già come «segrete», d'amore, intime, relative a «una storia inedita» o ai retroscena di una «relazione clandestina», ovvero come argomento per riaprire un preteso «giallo» a sfondo erotico-sentimentale e, forse proprio per questo, ritenute particolarmente interessanti anche come oggetto di pubblicazione estiva.

Quanto poi alla seconda questione, concernente l'idoneità delle precedenti diffusioni a far venir meno il riserbo e con esso la necessità del consenso, non sembra anzitutto trascurabile il fatto che, al prospettato fine della «distruzione» del riserbo, altro è la pubblicazione e la circolazione di studi scientifici destinati a cerchie ristrettissime di specialisti e altro la massiccia diffusione operata da un quotidiano come il *Corriere della Sera*.

Di qui la sostanziale differenza tra la condotta dei giornalisti che hanno pubblicato il carteggio senza le necessarie autorizzazioni e quella del fondo manoscritti nel consentirne e disciplinarne l'accesso, condotta quest'ultima che non rileva nella presente procedura — cui il fondo è rimasto estraneo — e la cui eventuale illiceità non gioverebbe comunque a scriminare quella dei primi.

Anche i libri autobiografici o di memorie appaiono a tal fine ininfluenti, non riproducendo testualmente il contenuto delle lettere e non presentandolo come tale.

Mentre la pubblicazione su *Epoca* nel 1990 (delle stesse lettere poi pubblicate da *Panorama*) risulta aver suscitato una decisa reazione da parte della sig. Calvino, che provvide tempestivamente a notificare una diffida a pubblicare o utilizzare scritti epistolari di Calvino, riservandosi ogni azione per l'illecito già perpetrato. Con ciò esprimendo un chiaro e

inequivocabile dissenso, ribadito anche in un'intervista rilasciata a *la Repubblica* il 7 agosto 2004, e nota alle parti, subito dopo le prime pubblicazioni del *Corriere*.

Né può dirsi che, oltre alla diffida, fosse indispensabile anche l'avvio di un'azione giudiziaria, la quale, per le sue evidenti finalità inibitorie, poteva giustificarsi a fronte della violazione della diffida, ossia a fronte di una ripubblicazione, allora non avvenuta.

Quanto alla pubblicazione su *L'Espresso* del 1995, essa raccoglie specificamente brani di natura storica e politica, non accompagnati dalle parti delle lettere più personali ed intime. Si comprende quindi come, da un lato, ad essa non abbia fatto seguito alcuna reazione da parte delle aventi diritto e dall'altro come quella pubblicazione non possa ora giustificarne altre dal contenuto sostanzialmente diverso e ben più ampio e confidenziale.

Del resto, sostenere che le precedenti pubblicazioni valgano ad escludere l'illecito compiuto con le successive comporta l'affermazione di un principio di consumazione o esaurimento del bene protetto sin dal compimento della prima violazione, che suscita gravi perplessità.

In generale, perché qualsiasi divulgazione potrebbe allora considerarsi distruttiva, a prescindere dalla tempestività della reazione, anche giudiziaria, dell'avente diritto e ciò in deciso contrasto con tutte le più recenti tendenze alla conservazione e al rafforzamento del diritto alla riservatezza, di cui è anche espressione il c.d. diritto all'oblio, che per ogni ulteriore ripubblicazione di notizie lesive richiede un'autonoma causa giustificatrice sotto il profilo dell'interesse pubblico.

In particolare, perché alla ricordata affermazione potrebbe riconoscersi un qualche significato soltanto se le ultime pubblicazioni fossero più limitate delle prime, a sua volta effettuate senza alcuna reazione. Si tratterebbe allora di procedere all'accertamento caso per caso. Ma nella fattispecie risulta avvenuto esattamente il contrario, posto che le pubblicazioni del *Corriere* hanno raggiunto un pubblico incomparabilmente più esteso delle precedenti, già ricordate e di natura ben diversa.

Decisamente più realistica e preferibile risulta allora la tesi seguita dal primo giudice, che ravvisa un autonomo pregiudizio al riserbo degli interessati in ogni ulteriore forma di pubblicazione, la stessa importando un «abusivo rinnovo» e un «indebito ampliamento» della diffusione del materiale epistolare.

Di qui la sussistenza anche attuale del diritto alla riservatezza che giustifica il permanere della necessità del consenso; né rileverebbe in contrario il concomitante interesse degli eredi Calvino a tutelare eventuali diritti di sfruttamento economico, non certo incompatibili con l'esistenza del primo.

Tutto ciò posto, si osserva che il provvedimento impugnato appare articolato ed esaustivo e, lungi dal manifestare trascuratezza nell'esame di prove dirette e decisive dedotte dai resistenti, evidenzia una corretta, attenta e ponderata valutazione di tutti gli elementi probatori rilevanti offerti dalle parti.

Non merita dunque le censure mosse e va confermato, anche per quanto concerne la posizione Di Stefano (doglianza *sub* 6).

Le valutazioni del primo giudice al riguardo appaiono infatti congrue e aderenti alle risultanze

e in nessun modo scalfite dalle osservazioni dei reclamanti.

Ciò sia con riferimento all'agevole disponibilità del carteggio quasi nella sua interezza adombrata dal testo del primo articolo pubblicato sul *Corriere* (cfr. doc. 5 fasc. Calvino, in cui Di Stefano, parlando della secretazione di buona parte dell'epistolario custodito presso il fondo manoscritti di Pavia, afferma: «Tuttavia, per strade non necessariamente istituzionali, è possibile arrivare a leggerlo quasi nella sua integrità»). L'oggettiva interpretazione di tale passo non può che essere quella del primo giudice, apparendo del tutto inverosimile ipotizzare una conoscenza «non istituzionale», desunta esclusivamente dal materiale già in precedenza pubblicato.

Sia con riferimento alla non corretta compilazione della scheda del fondo manoscritti richiesta da Di Stefano per l'accesso alle lettere del carteggio Calvino ai fini di «verifica e controllo». La scheda richiedeva infatti al punto IV, «finalità», di precisare se la consultazione fosse funzionale alla redazione di una tesi di laurea o di una tesi di specializzazione post-universitaria o comunque ad una pubblicazione. Per tale ultima voce Di Stefano, contro ogni sua reale intenzione (la verifica presso il fondo è del 30 luglio 2004, il primo articolo del 4 agosto 2004), ha fornito risposta negativa, barrando il riquadro NO. E l'ambiguità risulta anche dall'aver Di Stefano dichiarato la propria qualità di giornalista del *Corriere della Sera* e il proprio interesse professionale, non personale, alla ricerca (voce II della stessa scheda), in una con l'esclusione del fine della pubblicazione, che verosimilmente avrebbe portato ad un diniego all'accesso ovvero all'impegno di sottostare a precise limitazioni. Ed è appena il caso di osservare che altro è la raccolta di materiale per un servizio su Calvino, altro la pubblicazione del testo delle lettere, anche con brani che si riconoscono inediti, senza alcuna preoccupazione di ottenere le necessarie autorizzazioni. Autorizzazioni che, evidentemente, non dal fondo potevano giungere, ma soltanto dai soggetti cui l'art. 93 l.d.a. riconosce il relativo diritto.

Infine, per quanto concerne la ravvisabilità del *periculum* (doglianza *sub* 7), l'indifferenza dimostrata verso la necessità di richiedere per la pubblicazione le dovute autorizzazioni agli aventi diritto, la ragionevole autonoma disponibilità del carteggio o di buona parte di esso, e lo stesso tenore delle difese svolte dai reclamanti, che considerano ancora perfettamente lecito il loro operato, consentono di superare ogni dubbio sul rischio concreto della reiterazione dell'illecito.

Le ragioni tutte sopra svolte inducono dunque a confermare il provvedimento impugnato e le cautele in esso disposte.

### **Riferimenti normativi:**

Data ultima modifica: 01/08/2021